



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 13

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 28 marzo 2024

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY**

**CORTE SPORTIVA D'APPELLO**

Nella seduta del 23 febbraio 2024 composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente

ha deliberato la seguente

#### **DECISIONE**

sul reclamo in data 7/2/2024, pervenuto in pari data, prot. n.536, del G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, in persona del tesserato Sig. Claudio Gaudiello, delegato del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Francesco Montini, rappresentato e difesa dall'Avv. Stefano Di Salvatore, giusta procura allegata allo stesso reclamo, e sul reclamo in data 8/2/2024, pervenuto in pari data, prot. n.537, della Roma Sud RFC ASD, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sig. Francesco D'Angelo, rappresentata e difesa dall'Avv. Federico D'Angelo, giusta procura allegata allo stesso reclamo, entrambi avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Regionale Lazio nella riunione in data 31/1/2024, Comunicato U16/14/GST, pubblicato in data 1/2/2024, con cui, in relazione alla gara di Campionato Under 16, Fase Interregionale 1, girone 1, Roma Sud RFC ASD v GS Fiamme Oro Rugby Roma, disputata in data 28/1/2024, ha dichiarato perdenti entrambe i predetti sodalizi con il risultato di 0 - 28 (mete 0 - 4) e sanzionati con la penalizzazione di 4 punti in classifica per avere gli stessi causato la sospensione definitiva della medesima gara, per l'infrazione dell'art. 29/1, lett. j), del

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italicò - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Regolamento di Giustizia, in relazione agli artt. 15 e 30, comma 4, lett.b), del Regolamento Attività Sportiva.

### FATTO

Il G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha tempestivamente impugnato con reclamo il provvedimento di cui in epigrafe deducendo che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto in adeguato conto in base al resoconto del referto arbitrale dei vari illeciti tecnici commessi dai tesserati della squadra avversaria, a loro volta specificamente sanzionati, che avrebbero generato la situazione che ha poi portato l'arbitro a sospendere definitivamente la partita, mentre il comportamento tenuto dai tesserati del G.S. Fiamme Oro Rugby Roma era stato nell'occasione sempre rispettoso e consono ai canoni della piena sportività e collaborazione.

Il G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, pertanto, ha concluso chiedendo di:

- 1) omologare il risultato conseguito sul campo nella gara Roma Sud R.F.C. A.S.D. / Fiamme Oro Rugby Roma, 1° giornata di ritorno, Fase Interregionale 1, del Campionato Under 16;*
- 2) dichiarare nulla e/o annullare, altresì, sia la sanzione della perdita della gara che la penalizzazione di quattro punti in classifica;*
- 3) ricostruire la classifica della 1° giornata di ritorno, Fase Interregionale 1, del Campionato Under 16;*
- 4) riformare la decisione del G.S.N. Territoriale, Comitato Regionale Lazio della F.I.R, con proprio Comunicato U16/14/GST, pagina 2, riunione del 31 gennaio 2024 e pubblicato il 01 febbraio 2024, perché nulla e infondata in fatto e in diritto, con ogni consequenziale pronuncia".*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Il Presidente della Corte, con ordinanza in data 8 febbraio 2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 15 febbraio 2024, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Con autonomo reclamo anche la Roma Sud RFC ASD, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha tempestivamente impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo eccependo che nel caso di specie non vi fossero state le ragioni per sospendere definitivamente la gara, in quanto nell'occasione nessuno dei giocatori presenti in campo si era rivolto verbalmente verso l'arbitro, né alcuno aveva tentato di colpire o anche solo spingere un avversario, né alcun giocatore presente in panchina era entrato in campo, e precisando che, addirittura, subito dopo che si era preso atto dell'intervenuta sospensione della partita, tutti i giocatori di entrambe le squadre, compresi quelli in panchina, si erano riuniti al centro del campo mischiandosi tra loro per fare il rituale "cerchio" e stringersi amichevolmente la mano.

L'associazione reclamante, quindi, concludeva chiedendo la riunione del proprio reclamo con quello già presentato dal G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *"l'illegittimità/nullità/annullabilità della sanzione consistente nella penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica irrogata ed ogni consequenziale pronuncia in quanto nulla, illegittima nonché infondata in fatto ed in diritto, accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata decisione del Giudice Sportivo Territoriale:*

- 1. Omologare il risultato della partita così come risultante al momento della sospensione;*
- 2. Dichiarata nulla la sanzione dei 4 punti di penalizzazione irrogata, disporre la ricostruzione della classifica della 1° giornata di ritorno, Fase Interregionale, Comitato Regionale Laziale della F.I.R."*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

In via istruttoria, inoltre, era depositato un video con le immagini del fatto oggetto del reclamo.

Il Presidente della Corte, con ordinanza in data 9 febbraio 2024, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 15 febbraio 2024, con orario successivo a quella per il reclamo del G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio del 15 febbraio 2024, erano presenti di persona per il G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, il Direttore Sportivo Sig. Claudio Gaudiello, il Coordinatore del settore giovanile Sig. Fabio Baldini e l'Avv. Stefano Di Salvatore; era inoltre presente il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

L'Avv. Di Salvatore illustrava il reclamo, insisteva per l'accoglimento e, su domanda della Corte, confermava che l'atto di impugnazione della Roma Sud RFC ASD non era pervenuto al G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, non formulando specifiche eccezioni al riguardo.

Il Procuratore Federale chiedeva la riunione dei reclami in quanto connessi oggettivamente e soggettivamente, mentre sulla mancata notifica del reclamo della Roma Sud RFC ASD al sodalizio controinteressato si rimetteva alla valutazione della Corte.

La Corte, quindi, si riservava ogni provvedimento all'esito della camera di consiglio con la Roma Sud RFC ASD.

Alla predetta camera di consiglio era presente per l'associazione reclamante, collegato da remoto, l'Avv. Federico D'Angelo, il quale precisava che aveva inviato il reclamo anche al sodalizio controinteressato, ma non aveva prova dell'avvenuta consegna e, quindi, chiedeva di poter essere rimesso in termini per poter provvedere alla notifica al G.S. Fiamme Oro Rugby Roma.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte si riservava e, all'esito della camera di consiglio, provvedeva con ordinanza, comunicata lo stesso 15 febbraio 2024, con cui disponeva: la riunione dei reclami; il rinnovo della notifica del reclamo al controinteressato da parte della Roma Sud RFC ASD entro il 16 febbraio 2024; concedeva al G.S. Fiamme Oro Rugby Roma termine fino al 21 febbraio 2024 per eventuali controdeduzioni; fissava per la discussione la camera di consiglio per il giorno 22 febbraio 2024, poi differita con nuova ordinanza al 23 febbraio 2024.

Nelle more, la difesa del G.S. Fiamme Oro depositava memoria con deduzioni che sostanzialmente ribadivano il reclamo già in atti e insisteva per l'accoglimento.

Alla predetta camera di consiglio del 23 febbraio 2024 partecipavano, da remoto, l'Avv. Stefano Di Salvatore per il G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, l'Avv. Federico D'Angelo per la Roma Sud RFC ASD e il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi.

L'Avv. D'Angelo ha insistito per la visione del filmato depositato ai fini della decisione, ha illustrato il reclamo e ha concluso chiedendo l'accoglimento.

L'Avv. Di Salvatore ha ribadito il contenuto del reclamo precisando poi che effettivamente la sospensione era stata disposta quando mancavano pochi minuti al termine della gara e che i giocatori, nell'occasione, oltre qualche spintone non erano andati, e che dopo la decisione presa dall'arbitro si erano abbracciati a centro campo per poi uscire tranquillamente; ha concluso, quindi, chiedendo di annullare la decisione, dare la gara vinta al G.S. Fiamme Oro con il risultato conseguito sul campo al momento della sospensione, togliere i punti di penalizzazione e ricostruire la classifica.

Il Procuratore Federale si è rimesso alle valutazioni della Corte in ordine all'eventuale audizione dell'arbitro e visione del filmato e, nel caso fossero effettivamente confermate le circostanze dedotte dai reclamanti, ha chiesto l'annullamento del provvedimento e la conferma del risultato della gara.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte si riuniva in camera di consiglio e, all'esito, ha ritenuto che i fatti oggetto del reclamo consentivano l'esame del video prodotto in atti, ai sensi dell'art. 41, lett. c), del Regolamento di Giustizia.

Successivamente, ha valutato di sentire l'arbitro della gara, Sig. Daniele Paramucchi, ai sensi dell'art. 40, comma 4, dello stesso Regolamento, il quale forniva i chiarimenti richiesti.

La Corte, quindi, decideva come da separato dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni.

### MOTIVI

Il presente procedimento, come esposto in fatto, trae origine da quanto sarebbe avvenuto poco prima della conclusione della gara di categoria Under 16 disputata in data 28/1/2024, tra la Roma Sud RFC ASD e il G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, che ha portato il direttore di gara Sig. Daniele Paramucchi a sospenderla definitivamente al 30° minuto del secondo tempo, precisamente a cinque minuti dal termine della gara, trattandosi di un incontro under 16 con tempi di 35 minuti.

In via preliminare, si rappresenta che per costante giurisprudenza degli organi di giustizia F.I.R. il referto arbitrale è prova privilegiata dei fatti indicati che non può essere degradata al rango inferiore di semplice indizio.

In particolare, sui fatti oggetto del reclamo il Sig. Daniele Paramucchi, arbitro della gara, nel proprio referto ha scritto: *"La partita è stata sospesa al minuto 30 del secondo tempo, in quanto ho ritenuto che la partita non avesse le condizioni di essere portata avanti preservando l'incolumità dell'arbitro e dei giocatori. In seguito all'azione di anti-gioco già descritta del giocatore n.3 della Roma Sud, infatti, l'azione avrebbe dovuto riprendere con un calcio di punizione, ma i giocatori della Roma Sud e delle Fiamme Oro hanno iniziato a spingersi ed a insultarsi. Mentre ciò accadeva alcuni giocatori appartenenti alla panchina della Roma Sud sono entrati in*



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

*campo, mentre altri giocatori si rivolgevano a me come trattato nel modulo C. Una volta finito lo scontro tra le squadre ho chiamato i capitani di ambedue le squadre e ho comunicato la decisione di far sospendere la partita, causa i motivi già citati. Dopo aver atteso che entrambe le squadre fossero uscite dal campo di gioco stavo tornando verso il mio spogliatoio quando alcuni sostenitori del pubblico appartenenti alla squadra di casa hanno iniziato a rivolgersi a me con aria minacciosa apostrofandomi con termini quali "bambino", "venduto" e "con quale coraggio hai osato fermare la partita". In tutto ciò tengo comunque tener conto del comportamento collaborativo da parte dei tesserati presenti, specialmente delle Fiamme Oro."*

La Corte, rilevato che nel referto arbitrale si fa riferimento anche di una partecipazione ai fatti che hanno determinato la sospensione della gara da parte dei giocatori presenti in panchina, ha ritenuto che potesse essere esaminato il video prodotto, ai sensi dell'art. 41, lett. c), del Regolamento di Giustizia, che consente la visione del filmato quando riguarda fatti violenti commessi, in occasione della gara, da soggetti non partecipanti agonisticamente alla gara stessa. Il video depositato ha offerto piena garanzia tecnica e documentale e ha mostrato quanto avvenuto in campo dal momento in cui il giocatore n.3 della Roma Sud ha dato uno spintone pericoloso ai danni di un avversario, azione sanzionata a parte dal Giudice Sportivo, e che costituisce l'episodio che ha innescato lo "scontro" tra le squadre, fino a quando le squadre hanno lasciato il campo dopo che l'arbitro ha sancito la sospensione definitiva della gara.

Dalla visione del filmato emerge la conferma di quanto affermato nel reclamo dalla Roma Sud RFC ASD, poi confermato anche dalla difesa del G.S. Fiamme Oro in sede di camera di consiglio, e precisamente che, dopo un energico spintone di un giocatore della Roma Sud a un avversario che veniva proiettato contro la



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

recinzione del campo, accorrevano sul punto giocatori di entrambe le squadre; tra questi, alcuni cominciavano a spingersi e a prendersi per la maglia, ma non si vede alcuno dare pugni o calci o spintonare a terra. Il tutto si esauriva nel giro di pochi secondi e in quel mentre nessuno si rivolgeva all'arbitro, ad eccezione di un paio di giocatori della Roma Sud, i quali sono stati segnalati a referto e specificamente sanzionati dal Giudice Sportivo con due settimane per offese all'arbitro.

Il direttore di gara, poi, ha chiamato i capitani delle squadre ai quali ha comunicato di volere sospendere definitivamente la gara e, dopo il formale segnale di chiusura della gara, i giocatori di entrambe le squadre si sono radunati verso il centro del campo, si sono salutati tra loro e in buon ordine sono usciti.

L'arbitro della gara, Sig. Daniele Paramucchi, ha pressoché confermato quanto visto nel video, precisando che nell'occasione nessun giocatore aveva subito danni o lesioni, che solo quelli che aveva segnalato specificamente nel referto lo avevano offeso, e che aveva ritenuto di non continuare la partita per quanto era accaduto.

Dall'esame di quanto emerso in istruttoria, il Collegio ritiene che nel caso di specie l'arbitro abbia oltremodo travisato quanto avvenuto e che non si fossero verificati fatti o situazioni posti in atto dai tesserati di entrambi i sodalizi coinvolti, da ritenersi oggettivamente pregiudizievoli per l'incolumità dell'arbitro o dei giocatori o che avessero impedito il regolare svolgimento della gara, come indicato dall'art. 18, comma 3, del Regolamento Attività Sportiva, e che potevano effettivamente giustificare la sospensione definitiva della gara.

Ciò posto, la Corte ritiene di annullare la sanzione della perdita della gara a carico di entrambi i sodalizi e dei quattro punti di penalizzazione di cui all'art. 29, lett. j), del Regolamento di Giustizia.

Per quanto concerne l'esito della gara sospesa, il Collegio osserva che l'art. 30, comma 5, del Regolamento Attività Sportiva, prevede che quando il Giudice





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Sportivo accerta che la gara è stata sospesa dall'arbitro per fatto non addebitabile ai soggetti affiliati, lo stesso Giudice Sportivo dovrebbe disporre la ripetizione

La Corte nel contempo, tuttavia, non può esimersi dal considerare che il caso di specie riguarda una partita sospesa per fatto non addebitabile alle squadre coinvolte, che la sospensione è avvenuta a cinque minuti dal termine della gara sul risultato di 46 a 0 (mete 8 - 0) in favore del G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, e che entrambi i reclamanti hanno richiesto l'omologazione del risultato della gara al momento della sospensione, invece che la ripetizione.

Al riguardo, occorre tenere presente che l'art. 14 del Regolamento di Giustizia riconosce un potere discrezionale al Giudice Sportivo, che ovviamente non significa che la discrezionalità possa sconfinare nell'arbitrio, in quanto l'organo di giustizia, nell'esercizio del proprio potere discrezionale, è sempre tenuto a valutare caso per caso le situazioni sottoposte al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le quali una fattispecie, in questo caso un errore arbitrale, può non assumere rilevanza decisiva ai fini della regolarità/irregolarità della gara e del risultato della medesima.

In ragione di ciò, questa Corte Sportiva, fermo restando che sarebbe auspicabile da parte del legislatore federale prevedere una espressa facoltà discrezionale nella fattispecie che ci occupa, ritiene che la non giustificata sospensione definitiva della gara a cinque minuti dalla sua conclusione, in mancanza di alcun elemento neppure addotto da parte di entrambi i reclamanti, idoneo anche soltanto a ipotizzare una effettiva incidenza sul risultato finale, anche riguardo a eventuali punti di *bonus*, offensivo o difensivo, non può costituire elemento o irregolarità tale da compromettere l'intera gara, imponendone la ripetizione, con particolare riguardo nel caso di specie, in cui si tratta di una sospensione avvenuta a soli cinque minuti dal termine della gara.



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 40, 41, 14 e 30, lett. j), del Regolamento di Giustizia, e gli artt. 15, 18 e 30 del Regolamento Attività Sportiva;
- accoglie entrambi i reclami e, per l'effetto, in riforma dell'impugnato provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale – Comitato Regionale Lazio, in relazione alla gara del Campionato Under 16, fase interregionale 1, girone 1, Roma Sud R.F.C. ASD v G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, disputata il 28/1/2024, omologa il risultato conseguito sul campo della vittoria per 46 a 0 (mete 8 - 0) del G.S. Fiamme Oro Rugby Roma, e annulla la sanzione della perdita della gara e la penalizzazione di quattro punti in classifica applicata a carico di entrambi i predetti sodalizi affiliati;
- dispone la restituzione del contributo funzionale.

Si comunichi al Giudice Sportivo per la modifica della classifica del campionato.

Roma, 23 febbraio – 28 marzo 2024

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italcico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213127  
F +39 06 45213174  
cortesportivadappello@federugby.it  
cortesportappello@pec.federugby.it